

STATUTO

dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno

“CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI”

Approvato dall'Assemblea delle Sezioni il 17 dicembre 2020

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

ART. 1 – Costituzione, denominazione, natura, sede, logo

L'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Belluno, denominata anche “Confindustria Belluno Dolomiti” ha sede legale in Belluno.

È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

L'Associazione non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

ART. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo il caso di scioglimento di cui all'articolo 28.

ART. 3 - Finalità

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema, l'Associazione esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- I. esprimere un'efficace rappresentanza dei Soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;**
- II. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;**
- III. erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.**

A tal fine, l'Associazione è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d) erogare, con standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Tra le finalità dell'Associazione vi è anche la promozione e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale.

Sono attività istituzionali dell'Associazione:

- I. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di una imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
- II. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
- III. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
- IV. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assistere i propri Associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

Per il raggiungimento delle finalità sociali l'Associazione può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici distaccati.

L'Associazione adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

L'Associazione può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 4 - Associati

Possono aderire all'Associazione le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano una organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;**
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;**
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Associazione, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;**
- d) dispongano di una adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.**

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei Soci effettivi e dei Soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono Soci effettivi:

- le imprese, aventi i requisiti specifici stabiliti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, che abbiano una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Belluno o con sede legale in un luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, aventi i requisiti. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;**
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.**

Sono Soci ordinari di territorio le imprese, aventi i requisiti specifici stabiliti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Belluno o con sede legale in un luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di Soci aggregati altre realtà imprenditoriali ed economiche, aventi i requisiti specifici stabiliti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto, che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come Soci effettivi o Soci ordinari di territorio, ma che presentino caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei Soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei Soci effettivi non possono essere associate come Soci ordinari di territorio o come Soci aggregati.

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione; essa deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di Soci, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza, sentito il parere obbligatorio e motivato della Sezione competente, vincolante qualora negativo.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei Soci effettivi e dei Soci aggregati, nonché a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei Soci ordinari di territorio.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina le modalità di inquadramento, di comunicazione all'interessato e ai Soci, e di ricorso avverso il diniego di ammissione.

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro Imprese dell'Associazione e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

ART. 5 – Diritti ed obblighi degli Associati, sanzioni

I Soci effettivi partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I Soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei Soci effettivi, con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I Soci aggregati partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo; essi hanno diritto di elettorato attivo, nella misura stabilita dal Regolamento attuativo del presente Statuto, solo nella Assemblea della Sezione di appartenenza.

I Soci effettivi e i Soci ordinari di territorio hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza all'Associazione e al Sistema.

Ai Soci aggregati restano precluse tutte quelle prestazioni che comportino da parte dell'Associazione l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico o sindacale.

Tutti i Soci hanno diritto:

- di aver attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni e certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione.
- di utilizzare il logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo. In particolare, i Soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Associazione ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione stessa. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I Soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette organizzazioni concorrenti.

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti, sono disciplinate nel Regolamento di attuazione dello Statuto e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica, secondo la disciplina contenuta nel suddetto Regolamento.

ART. 6 – Durata e cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo ha la durata minima di un anno, con decorrenza dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di adesione, e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con preavviso di tre mesi rispetto alla decorrenza suddetta. Ai soli effetti degli obblighi contributivi, l'adesione decorre dal primo giorno del mese di approvazione della domanda di adesione.

Cause e modalità della cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

TITOLO III

GOVERNANCE

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;

- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli organi di controllo: Proviviri e Revisori contabili.

ART. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci effettivi e dei Soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato sino a 5 giorni prima della data dell'Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi statutari e contributivi possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e di intervento.

La misura del voto spettante ai Soci è disciplinata nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Soci aggregati, i Proviviri, i Revisori contabili, il Presidente Onorario, il Direttore e il Vice Direttore, se nominato.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva, nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modifiche statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

Il Regolamento di attuazione disciplina: convocazione, quorum costitutivo e deliberativo, svolgimento delle riunioni.

ART. 9 – Attribuzioni dell'Assemblea

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni quadriennio pari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo entro il mese di luglio;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 10 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da un massimo di 43 componenti così individuati:

- a) il Presidente, i componenti il Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Presidenti delle Sezioni merceologiche.**
- b) due componenti nominati dal Presidente che siano espressione particolarmente significativa della base associativa;**
- c) i seguenti componenti elettivi:**
 - 1. quattro rappresentanti generali eletti dall'Assemblea negli anni pari;**
 - 2. due rappresentanti aggiuntivi eletti rispettivamente: uno dalla Piccola Industria ed uno dai Giovani Imprenditori;**
 - 3. rappresentanti aggiuntivi espressi dalle Sezioni merceologiche, ad esse attribuiti sulla base del criterio contenuto nel Regolamento di attuazione dello Statuto, in numero pari alla differenza tra i componenti sopra individuati e il numero massimo stabilito.**

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto: il Presidente Onorario, tutti gli altri Past President, i Proviviri e i Revisori contabili. Il Presidente può inoltre proporre un massimo di altri quattro inviti permanenti, rivolti in ogni caso a soli rappresentanti di imprese associate.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un quadriennio consecutivo al primo. Dopo due mandati consecutivi, ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

I componenti di nomina Presidenziale possono essere revocati e sostituiti in corso di mandato.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni quattro mesi.

Le modalità di convocazione, il quorum costitutivo e deliberativo, lo svolgimento delle riunioni, sono disciplinate nel Regolamento di attuazione dello Statuto

ART. 11 – Attribuzioni del Consiglio Generale

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;**
- b) eleggere ogni quattro anni, negli anni dispari, i componenti elettivi del Consiglio di Presidenza;**
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;**
- d) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;**
- e) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva nonché approvare il bilancio preventivo;**
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;**

- g) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- h) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- j) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- k) determinare i criteri per la composizione merceologica delle Sezioni, la costituzione, lo scioglimento e la fusione delle stesse nonché l'inquadramento tra di esse delle imprese associate;
- l) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- m) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione e delibera, inoltre, su qualsiasi altro argomento non rientrante nella specifica competenza di altri organi sociali.

ART. 12 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente;
- b) tre Vice Presidenti elettivi, tra i quali un Vicario, con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni dispari;
- c) i Vice Presidenti di diritto ovvero il Presidente della Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori;
- d) l'ultimo Past President come invitato permanente senza diritto al voto.

In caso di concorso al Consiglio di Presidenza dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 2 mesi.

Le modalità di convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, lo svolgimento delle riunioni, sono disciplinate nel Regolamento di attuazione dello Statuto

ART. 13 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;

- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione, sentito obbligatoriamente il parere della Sezione competente;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività del Presidente e dei Vice Presidenti;
- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, le attribuzioni che spettano al Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente ad alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti; al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
- j) deliberare le sanzioni di sospensione
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

ART. 14 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, senza possibilità di ulteriori rielezioni,

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 17 previa consultazione dei Soci.

La carica di Presidente è incompatibile con le cariche di Presidente di Sezione, di Vice Presidente di Sezione, di Presidente della Piccola Industria, di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.

ART. 15 – Attribuzioni del Presidente

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;

f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

Al fine di presidiare le attività istituzionali, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai componenti il Consiglio di Presidenza per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione, ovvero ai componenti il Consiglio Generale per aspetti di interesse più generale.

ART. 16 – Vice Presidenti

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, la Commissione di designazione deve insediarsi entro 30 giorni; il Vice Presidente sopra detto svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 17 – Designazione ed elezione del Presidente e dei Vice Presidenti

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, viene costituita e deve insediarsi la Commissione di designazione. Qualora il predetto termine non venga rispettato, il Presidente in carica decade automaticamente. La decadenza deve essere accertata e dichiarata dallo speciale Collegio dei Probiviri confederali, il quale può anche autorizzare, in casi specifici di comprovata eccezionalità, uno slittamento del termine generale per l'insediamento della Commissione, che in ogni caso non può superare i 3 mesi.

La Commissione è composta da tre membri scelti tra imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei Valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President.

Della Commissione non possono far parte componenti del Consiglio di Presidenza in carica.

La Commissione di designazione resta in carica fino all'elezione del Presidente.

In non meno di due ed entro un massimo di sei settimane, la Commissione deve condurre la più larga consultazione delle imprese associate, coinvolgendo un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci, col fine ultimo di produrre l'emersione dei candidati e raccogliere le indicazioni e le proposte per le strategie associative.

Nella prima settimana di mandato, la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature – formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - accompagnate dai relativi programmi e dal curriculum vitae e ne verifica d'intesa con il Collegio speciale dei Probiviri il profilo personale, professionale e associativo, nonché il possesso dei requisiti richiesti.

La Commissione di designazione ha in ogni caso l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari, espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

La Commissione di designazione stabilisce le modalità con cui comunicare alle imprese associate i nominativi dei candidati emersi e degli autocandidati e le rispettive linee programmatiche.

Per garantire che il confronto sia mantenuto all'interno del perimetro associativo e per vigilare su eventuali rifrazioni mediatiche, la Commissione di designazione può chiedere l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri.

Solo laddove sia verificata e accertata l'assenza di candidati, sulla base dei requisiti e dei parametri previsti per l'ammissione alle consultazioni delle autocandidature, la Commissione di designazione, in via del tutto eccezionale, previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali – può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un ulteriore biennio.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati alla carica di Presidente, relativa ai rispettivi programmi di attività ed alle indicazioni emerse dalle consultazioni, accompagnata dall'indicazione delle dimensioni del consenso raggiunto e comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione

Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e il ruolo di Vicario per uno di essi, e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio stesso.

Prima della suddetta riunione, deve essere inviata una comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri, per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del completo inquadramento.

Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione o non approvazione della proposta del Presidente designato, la quale deve riguardare almeno due Vice Presidenti eleggibili. Il terzo Vice Presidente potrà essere designato in una Assemblea successiva.

L'Assemblea, con un'unica votazione, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti (senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle) elegge il Presidente, i Vice Presidenti designati e approva il programma di attività.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto disciplina nel dettaglio il funzionamento della Commissione e la procedura del procedimento di designazione.

ART. 18 - Probiviri

I Probiviri dell'Associazione sono sei. Essi vengono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari. Non è previsto un obbligo di rotazione.

La carica di Probiviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quelle di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, tre Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

Il Collegio speciale interpreta la normativa interna dell'Associazione, vigila a presidio generale della vita associativa, dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

Contro le decisioni del Collegio speciale è ammesso appello, con ricorso indirizzato ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea. I termini e le procedure sono disciplinate nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Spetta ai tre Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità. Le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione. La disciplina di dettaglio della procedura arbitrale è inserita nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Tutti i Probiviri in carica sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

ART. 19 – Revisori contabili

I Revisori contabili sono tre, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali. Essi vengono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari. Non è previsto un obbligo di rotazione. Il loro Presidente è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; egli ha il compito di riferire all'Assemblea attraverso la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Essi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quelle di Presidente, Vice Presidente e con cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

ART. 20 – Presidente Onorario

Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, può nominare un Presidente Onorario, prescelto tra Associati aventi personalità di chiara eminenza e che abbiano acquisito meriti eccezionali per attività svolte a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario è nominato a vita. Non vi potrà essere più di un Presidente Onorario contemporaneamente.

Il Presidente Onorario ha la funzione di garante per il raggiungimento delle finalità ideali dell'Associazione; ad esso potranno essere affidati incarichi anche di rappresentanza da parte sia del Consiglio Generale sia del Presidente.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

ART. 21 – Sezioni

Le imprese associate sono inquadrare in Sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

Il Consiglio Generale delibera la costituzione, lo scioglimento e la fusione delle Sezioni, nonché l'inquadramento in esse delle imprese associate. Le Sezioni devono rappresentare un significativo numero di imprese e possono dotarsi di un proprio Regolamento, che deve prevedere l'elezione di un Presidente, eventualmente di uno o più Vice Presidenti, e di un Consiglio.

Sono competenze distintive dell'Assemblea della Sezione:

- a) eleggere per ogni mandato i componenti del Consiglio della Sezione nel numero stabilito dal Regolamento della Sezione ovvero, in assenza, determinato dall'Assemblea stessa;
- b) eleggere i rappresentanti nel Consiglio Generale di cui all'art. 10, comma 1, lett. c-3), per ogni mandato nei termini e nella misura in cui la singola Sezione ne abbia diritto;
- c) eleggere i rappresentanti nel Comitato Piccola Industria nei termini stabiliti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto;
- d) approvare la proposta di Regolamento della Sezione e le sue modifiche.

Sono competenze distintive del Consiglio della Sezione:

- a) dirigere l'attività della Sezione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati; assistere il Presidente, che rappresenta la Sezione al suo esterno, nell'espletamento del proprio mandato;
- b) eleggere nel suo seno, per ogni mandato, il Presidente ed eventualmente i Vice Presidenti e designare i rappresentanti della Sezione, in coordinamento con il Consiglio di Presidenza dell'Associazione, in Commissioni e Gruppi Tecnici ovvero in incarichi esterni. Ai fini della composizione del Consiglio Generale, i Presidenti delle Sezioni, al momento della loro elezione devono inderogabilmente possedere il requisito del completo inquadramento, ad eccezione delle ipotesi in cui non sia prevista una candidatura specifica alla carica di Presidente di Sezione, ma risulti eletto il candidato consigliere che riceve la maggioranza dei voti. In questo caso, il requisito è soddisfatto con la presentazione della domanda di adesione nei 15 giorni successivi all'elezione stessa;
- c) esprimere il parere sulle domande di adesione all'Associazione per le imprese da inquadrare nella Sezione.

Il Regolamento di ciascuna Sezione, rispettoso delle norme statutarie e dei principi del sistema associativo, viene approvato dall'Assemblea della Sezione e acquisisce efficacia dopo la ratifica da parte del Consiglio Generale dell'Associazione.

ART. 22 – Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle Sezioni con riferimento alle imprese che occupano non oltre cinquanta addetti. Il Comitato ha lo scopo di dare

rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli Organi dell'Associazione.

Il Comitato elegge un Presidente che è di diritto Vice Presidente del Consiglio di Presidenza e Vice Presidente dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate in uno specifico Regolamento.

ART. 23 - Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, per promuovere iniziative ed azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è di diritto componente del Consiglio di Presidenza e Vice Presidente dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate in uno specifico Regolamento.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 24 - Direzione

Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

ART. 25 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi ed eventuali quote di ammissione;
- b) gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c) gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) le erogazioni o lasciti a favore dell'Associazione.

Il Fondo comune è indivisibile tra i Soci.

ART- 26 - Bilanci

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di luglio, corredato dalla relazione del Presidente, dalla relazione dei Revisori contabili e da documento di certificazione esterna; un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo, il Consiglio Generale ne sottopone la bozza ai Revisori contabili. Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione dell'Associazione affinché gli Associati possano prenderne visione.

Il bilancio consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 27 – Cariche associative

La disciplina sulle cariche e sugli incarichi associativi è conforme alla normativa ed ai principi generali di Confindustria ed è contenuta nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Tutte le cariche sono gratuite e nessun compenso spetta per lo svolgimento del mandato o dell'incarico di rappresentanza conferito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nel corso di missioni istituzionali, assemblee, riunioni o iniziative autorizzate dagli organi competenti; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Il Collegio speciale dei Probiviri rende il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sui candidati alle cariche negli organi associativi ed agli incarichi di rappresentanza esterna, secondo quanto disposto dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

I Soci intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante, ovvero delegati in via permanente per i rapporti con l'Associazione - o per delega conferita ad altro Socio, nel limite massimo di una delega.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I Soci dichiarati morosi non possono ricevere delega da altro Socio.

ART. 28 – Modifiche statutarie, scioglimento

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Le modifiche statutarie possono avvenire anche tramite referendum tra i Soci effettivi e i Soci ordinari di territorio, secondo modalità previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Il Consiglio Generale può sottoporre agli Associati la proposta di scioglimento anche mediante referendum fra gli stessi, da effettuare nelle forme stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, con la maggioranza dei 3/4 dei voti esercitabili.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'Assemblea, salvo quanto di seguito previsto:

- a) l'inderogabilità del completo inquadramento per i Presidenti di Sezione sarà realizzata nell'arco del primo mandato del Consiglio Generale ricostituito in seguito all'entrata in vigore delle modifiche statuarie;**
- b) gli attuali componenti il Consiglio Generale eletti dall'Assemblea rimarranno in carica sino al termine del loro mandato, dopodiché comincerà ad essere eletto il quarto componente;**
- c) gli attuali Presidenti Onorari rimarranno in carica sino al termine del loro mandato;**
- d) Con l'obiettivo di realizzare dall'anno 2023 l'allineamento di tutti i mandati di vertice di Confindustria Belluno Dolomiti, si procederà ad una rielezione in via eccezionale e transitoria e con mandato in scadenza a dicembre 2022, del Presidente Piccola Industria, in carica alla data di approvazione della presente disposizione. È richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.**